



*Il Sindaco di Parma*

Prot. Gen. OSFR/2016/110

Pg. n° 199301  
2016. II / 1,3

**Oggetto:** Ordinanza, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n°74/2013 per l'anticipo della data di accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento.

### IL SINDACO

Visto il D.P.R. n° 74/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n°192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n°412.

Preso atto che:

il Comune di Parma è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art 4 -comma 2- del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili".

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R. 74/2013

## AUTORIZZA


In deroga a quanto previsto dall'Art.4 del D.P.R. n°74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per **un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;**

## INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici.

Parma, 10 ottobre 2016

Il Sindaco  
Federico Pizzarotti



Il Direttore  
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio  
Arch. Silvano Carcelli

